

c.c. art. 2059. Danni non patrimoniali (1)

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge [c.p.c. 89; c.p. 185, 187, 189].

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 12-26 luglio 1979, n. 87 (Gazz. Uff. 1° agosto 1979, n. 210), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost.; con sentenza 30 giugno-14 luglio 1986, n. 184 (Gazz. Uff. 23 luglio 1986, n. 35 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente articolo in riferimento all'art. 2 Cost., all'art. 3, primo comma, Cost., all'art. 24, primo comma, Cost. e all'art. 32, primo comma, Cost. La stessa Corte, con sentenza 24-27 ottobre 1994, n. 372 (Gazz. Uff. 2 novembre 1994, n. 45 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente articolo in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.; con sentenza 30 giugno-11 luglio 2003, n. 233 (Gazz. Uff. 16 luglio 2003, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost.; b) inammissibile l'ulteriore questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.

c.p.c. art. 89. Espressioni sconvenienti od offensive

Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive.

Il giudice, in ogni stato della istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale [c.c. 2059; c.p. 185, 598] sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Limitatamente ai procedimenti civili relativi all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, vedi la L. 30 luglio 1990, n. 217, sull'istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.

TITOLO VII
Delle sanzioni civili

c.p. art. 185. Restituzioni e risarcimento del danno

Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili [c.c. 2043, 2059; c.p. 145, 152, 165, 166, 176, 179, n. 2, 187].

Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili [c.c. 2047, 2049], debbono rispondere per il fatto di lui [Cost. 28; c.p. 190, 198; c.p.p. 83, 540] ⁽¹⁾.

(1) Vedi l'art. 11, L. 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa.

c.p. art. 187. Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto

L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile [c.c. 1316, 1317].

I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido [c.c. 1292] al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale [c.c. 2055, 2059] ⁽¹⁾.

(1) Vedi gli artt. 6 e 24, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

c.p. art. 189. [Ipoteca legale]; sequestro (1)

Lo Stato ha ipoteca legale [c.c. 2808, 2817] sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento [c.c. 2748, 2768] (2) :

1. delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;
2. delle spese del procedimento;
3. delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena [c.p. 188] (3) ;
4. delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;
5. delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno [c.p. 185] , comprese le spese processuali (4) ;
6. delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario (5) .

L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale [c.c. 2818, 2820] , dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile [c.p.p. 648] .

Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato [c.c. 2905; c.p.c. 670] .

Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo all'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro.

Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati [c.c. 2745, 2752, 2759, 2771, 2772, 2773] rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi (6) (7) .

(1) L'art. 218, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 di attuazione e coordinamento al c.p.p. ha abrogato le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale.

(2) Vedi gli artt. 33 e 38, secondo comma, del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 22-28 novembre 1973, n. 167 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1973, n. 314), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del presente numero, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 36, primo comma, e 53, primo comma, Cost.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 14 febbraio-1 marzo 1973, n. 26 (Gazz. Uff. 7 marzo 1973, n. 62), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del n. 5, primo comma, e dell'ultimo comma del presente articolo, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.

(5) Vedi l'art. 61, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 14 febbraio-1 marzo 1973, n. 26 (Gazz. Uff. 7 marzo 1973, n. 62), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del n. 5, primo comma, e dell'ultimo comma del presente articolo, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.

(7) Vedi gli artt. 13, 17 e 19, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Per quanto riguarda il rapporto previsto dall'art. 17, della suddetta legge, vedi gli artt. 1 e 2, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.